

Gli allegati sono depositati presso l'Ufficio Segreteria



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 34

PROT. N. 8273

Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DELLA ZONA DELLE CAMPAGNE – DETERMINAZIONI IN MERITO AL CRITERIO DELLA DISTANZA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 27/2012.

Il giorno quattro del mese di luglio DUEMILADODICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BUSIN ALBERTO	P	FIORIN ENRICO	P
BERTI ROBERTO	P	BRAZZALE MARCO	P
DE MURI GIULIANA	Ag	DAL MASO MICHELA	P
SIMEONI ANTONIO	P	GROTTO FERRUCCIO	P
BRAZZALE FLAVIO	P	FACCIN PIETRO	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P	CAPPOZZO WALTER	P
BUSATO GIOVANNI	P	RUFFATO CRISTINA	P
BEDENDI FABIO	P	SOSSELLA GIANFRANCO	P
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione del Veneto, con delibera di Giunta Regionale n. 751 del 7 giugno 2011, ha approvato la pianta organica delle farmacie dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende ULSS n. 3 “Bassano del Grappa”, n. 4 “Alto Vicentino”, n. 5 “Ovest Vicentino” e n. 6 “Vicenza della Provincia di Vicenza, accogliendo l'istanza di questo Comune per l'istituzione della 2^a sede farmaceutica “rurale” nella “Zona delle Campagne”, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475 a quel tempo vigente;
- al momento della sua istituzione, la nuova sede farmaceutica di Zané era “soprannumeraria”, ovvero risultava istituita - ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie - in deroga al criterio demografico in allora vigente e per particolari esigenze connesse alle condizioni topografiche e di viabilità del territorio;
- in quanto tale, questa sede farmaceutica era pertanto senza dubbio vincolata al rispetto del limite dei 3.000 metri dalla più vicina farmacia esistente, anche se ubicata in comune diverso (cfr. art. 1 della L.R. 6 luglio 1993, n. 28);
- con deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 2 aprile 1968, n. 475;
- alcuni mesi dopo l'istituzione di tale sede farmaceutica, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 24 marzo 2012 n. 27 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 1 del 21 gennaio 2012, il criterio demografico di cui sopra è stato modificato, prevedendosi ora che in ogni Comune vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e, ancora, che la popolazione eccedente rispetto al parametro di cui sopra consente l'apertura di una nuova sede farmaceutica qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
- nel frattempo, con deliberazione n. 21 in data 16 maggio 2012 il Consiglio Comunale ha definito la modalità di gestione della 2^a farmacia comunale di nuova istituzione;
- con determinazione R.P. n. 62 del 21 maggio 2012 il Responsabile del Servizio ha indetto la gara a procedura aperta per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico nella nuova farmacia comunale di nuova istituzione;
- il relativo bando è stato pubblicato il 23 maggio 2012 prot. n. 6518 ed è stata fissata al 22 giugno 2012, alle ore 12:00, la scadenza per la presentazione delle offerte;
- a seguito della proposizione di alcuni quesiti da parte di alcuni interessati in merito alle distanze minime rispetto alle altre farmacie del territorio il Comune ha interpellato i propri Legali chiedendo un parere alla luce della nuova normativa nel frattempo entrata in vigore;
- i Legali del Comune hanno spiegato, con parere che si allega alla presente delibera, che *“l'applicazione del nuovo parametro comporta che oggi al Comune di Zané, in ragione dell'ordinario criterio demografico, (popolazione al 31 dicembre 2010), debbano essere istituite obbligatoriamente due sedi farmaceutiche (ciò che è stato del resto confermato anche dalla Regione con apposito atto ricognitivo) e che pertanto la seconda sede farmaceutica, inizialmente istituita in deroga al criterio di cui all'art. 1 della legge n. 475/1968 e per particolari esigenze connesse alla topografia e viabilità del territorio, sia stata ora riassorbita nella determinazione del numero complessivo delle farmacie (ordinariamente) spettanti al Comune”*.
- di ciò – spiegano i Legali – *“si trae conferma anche nel parere rilasciato dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 21 marzo 2012 che al riguardo ha precisato che “l'applicazione del nuovo parametro previsto dal novellato articolo 1, comma 1, della legge*

n. 475/1968 amplierà, nella maggior parte dei comuni, il numero delle farmacie spettanti in base al criterio della popolazione, con conseguente riassorbimento nella determinazione di tale numero, di farmacie aperte sulla base del criterio topografico o della distanza di cui all'articolo 104 del testo unico delle leggi, sia prima sia dopo l'entrata in vigore della legge n. 362/1991”;

- RICORDATO che il Comune di Zanè, alla data del 31.12.2011 contava 6.666 abitanti e quindi è confermato che la seconda sede farmaceutica è ora obbligatoria;
- RITENUTO pertanto che, alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 11 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante misure per il “*potenziamento di distribuzione farmaceutico, accesso alle titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 (in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 – Supplemento ordinario n. 53), recante “*disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, la nuova sede farmaceutica non debba più rispettare la distanza di 3.000 metri dalle altre farmacie esistenti ma soltanto la distanza di 200 metri;
- RAVVISATA l'opportunità che la nuova sede farmaceutica comunale rimanga comunque, in ogni caso, nell'ambito della “Zona Campagne”, così come individuato dal provvedimento regionale;
- PRECISATO che nel bando di gara a procedura aperta per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico nella nuova farmacia comunale di nuova istituzione è già indicata quale zona di insediamento della nuova farmacia la “Zona delle Campagne”;
- VISTA e RICHIAMATA la deliberazione n. 114 in data 13 giugno 2012 con cui la Giunta Comunale ha prorogato la scadenza del termine della presentazione delle domande già indicata nel bando prot. n. 6518/2012 alla data del 26 settembre 2012;
- RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO precisare che detto limite di 3.000 metri non appare più vigente ma che comunque la nuova sede farmaceutica dovrà essere localizzata nell'ambito della “Zona Campagne”, come da planimetria individuante l'area di pertinenza che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
- INVERO, ancorché la gestione del servizio venga affidata a terzi, il Comune resta titolare della sede ed è dunque il soggetto titolato ad assumere le decisioni più importanti in merito alla erogazione del servizio tra cui, insieme a quelle che poi sono state trasfuse negli elementi dell'offerta tecnica, anche quella relativa alla effettiva e concreta localizzazione della sede;
- CONSIDERATO che chiarimento è stato espresso solo con la presente delibera, per cui si ritiene di confermare lo spostamento del termine per la presentazione delle offerte alla data già indicata con la delibera di Giunta Comunale n. 114 dello scorso 13 giugno, e ciò al fine di consentire agli interessati di ricercare i locali per la sede farmaceutica tenendo conto del chiarimento dato;
- VISTO l'articolo 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato dall'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 362;

VISTO l'articolo 1 della L.R. 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della Legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”;

VISTO il succitato articolo 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;

DISCUSSIONE:

- Sindaco : Presentiamo questo punto a seguito della necessità di approvare nuove determinazioni con riferimento al riassorbimento della nostra nuova farmacia nel criterio del decreto Monti per quanto inerisce la problematica delle distanze. Cedo la parola al Segretario Comunale per maggiori delucidazioni dato che ha seguito tutto il problema.
- Segretario Comunale : La proposta di delibera è chiara ed esprime concretamente il provvedimento posto in approvazione; al provvedimento è allegato un parere dello Studio Legale che ci sta supportando nel procedimento nonché una planimetria che individua esattamente l'area ove potrà essere allocata la farmacia nella Zona Campagne con la nuova limitazione di 200 metri rispetto ai 3.000 prima stabiliti. A seguito di un parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute del mese di marzo 2012, è stato infatti stabilito il principio del riassorbimento alla normativa Monti con riferimento alle distanze e al criterio topografico.
- Ruffato : Nulla in contrario, anzi, concordiamo sulla proposta che non vincola più alle distanze dando atto che magari la farmacia potrà essere allocata in zona più centrale e quindi potrà essere un miglior servizio alla collettività.
- Faccin : Chiede delucidazioni in merito al penultimo capoverso del parere dello Studio Legale.
- Segretario Comunale : Esprime spiegazioni in merito.
- Grotto : La proposta di delibera mi fa piacere perché dà le nuove possibilità espone. Il Comune ha avuto, in materia, due positività e cioè la deroga regionale e ora la possibilità di collocare la farmacia a 200 metri e non più a 3000. Si tratta però di una zona ampia e vorrei suggerire all'Amministrazione di inserire magari nel bando un punteggio da dare a chi colloca la farmacia in zona centrale per un positivo servizio alla cittadinanza.
- Sindaco : Purtroppo il bando è già avanti e questo problema l'avevamo già valutato anche noi in Giunta; bisognerebbe bloccare tutto e revocare per emettere un nuovo bando con nuovi criteri. Abbiamo quindi deciso di operare con questo chiarimento lasciando il bando così com'è; non è detto che non possa esserci effettivamente una collocazione in centro.
- Segretario Comunale : Bisognava effettivamente rifare il bando con nuova tempistica dedicata; in effetti, la Giunta ha già spostato il termine per la presentazione delle offerte al 26 settembre proprio perché andava chiarito il principio dell'allocazione ai sensi del cosiddetto riassorbimento. Inserire invece punteggi diversi implicherebbe rifare tutto.
- Grotto : Resto comunque nelle mie posizioni.
- Sindaco : Sono fiducioso, potrebbe anche essere che la farmacia non vada posta in periferia.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2 e di legittimità del Segretario Comunale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

D E L I B E R A

1. di precisare, secondo tutto quanto esposto nelle premesse e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, anche ai fini dello slittamento alla data del 26 settembre 2012 del termine per la presentazione delle domande relative alla gara per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico nella nuova farmacia comunale di nuova istituzione, che la suddetta farmacia di nuova istituzione dovrà distare almeno 200 metri dalle farmacie esistenti;
2. di confermare altresì, per esigenze istituzionali e funzionali, che la nuova farmacia dovrà comunque essere ubicata nel territorio della “Zona Campagne”, così come individuato nella planimetria che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di allegare inoltre al presente il parere in materia espresso dallo Studio Legale Cimino, Pizzato, Trovato, Fabbris di Padova;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell'impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

/

UFFICIO Segreteria 2
VISTO: parere favorevole per la rego-
larità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elena Fabris

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO

F.to Busin Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO
PRETORIO

ZANE', LI' 5 luglio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE
